



*Ministero per i beni e le
attività culturali
e per il Turismo*

**DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE
ARTI E PAESAGGIO**

**SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE
ARTI E PAESAGGIO DELL'ABRUZZO**
con esclusione della città dell'Aquila e i comuni del cratere

Prot. n.: 17708/2019

Class: 34.43.01/23.2

Ref. n.: 12-12-2019 prot. 41100

Allegato 3

Chieti,

Al sindaco del comune di
SPOLTORE
protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it

Oggetto: SPOLTORE (PE) – Ampliamento del cimitero comunale ex art. 183 comma 15 D.Lgs. 50/2016 in variante al PRG vigente. Procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 17 aprile 2016 n. 50.

La scrivente Soprintendenza:

RISCONTRANDO la richiesta di autorizzazione 12.12.2019 prot. 41100;

VISTA la Relazione inerente la Verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 17 aprile 2016 n. 50, trasmessa in allegato alla nota;

VISTA la Relazione integrativa relativa sempre a tale Verifica preventiva da codesta amministrazione trasmessa con nota 27-02-22020 prot. 2920;

VISTE le disposizioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio approvato con D.Lgs.22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 25 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recante "Verifica preventiva dell'interesse archeologico...ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del citato D.Lgs. 42/2004;

VISTA la circolare 20.01.2016 n. 1 – prot. DG-AR 410 della Direzione Generale Archeologia del MiBACT, recante "Disciplina del procedimento di cui all'art. 28 comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42...per la Verifica preventiva dell'interesse archeologico sia in sede di progetto che in sede di progetto definitivo ed esecutivo delle aree prescelte per la localizzazione o di interesse pubblico";

VISTO l' art. 28 comma 4 del citato D.Lgs. 42/2004;

VISTA la Relazione inerente la Verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 17 aprile 2016 n. 50, trasmessa in allegato alla nota;

VISTA la Relazione integrativa relativa sempre a tale Verifica preventiva, recante "Integrazione storico-documentaria, trasmessa sempre da codesta spettabile amministrazione con nota 27-02-22020 prot. 2920;

CONSTATATA l'accurata ricerca documentaria sulle origini del cimitero di cui alla suddetta Relazione integrativa, che consente di escludere la presenza nella zozna di luoghi di culto preesistenti;

CONSIDERATO inoltre che l'intervento non riguarda aree archeologiche note e/o soggette a norme di salvaguardia archeologica;

CONSTATATO che nella relazione relativa al rischio archeologico trasmessa con la nota in riferimento viene indicato rischio archeologico molto basso;

VISTO l'art. 21 comma 4 del citato D.Lgs. 42/2004;

AUTORIZZA

per quanto di competenza la realizzazione dell'opera in oggetto, fatti salvi i diritti di terzi.

Si ricorda tuttavia che, in caso di rinvenimenti archeologici che dovessero avvenire nel corso dei lavori, codesto spettabile ente, la direzione lavori, e l'impresa appaltrice sono tenuti al rigoroso rispetto di quanto stabilito dall'art. 90 del succitato D. Lgs n. 42/2004, che così stabilisce:

1. "Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell'Articolo 10 deve farne denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e deve provvedere alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute"

2. "Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica".

Distinti saluti.

2019-03-03 SABAP Spoltore Cimitero VPIA.doc
Archivio Pratiche Corrente / 2020 - PESCARA Provincia /
2020 - Spoltore / 2020-01-20 - Cimitero Integrazione VPIA
05.03.20220

ARS



Il Soprintendente
Rosaria Mencarelli